DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1984

relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica federale di Germania per le spese di aiuto alimentare in prodotti agricoli sostenute durante l'esercizio 1977

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(84/600/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1703/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/69 per quanto riguarda il finanziamento comunitario delle spese risultanti dall'esecuzione della convenzione sull'aiuto alimentare del 1967 e che fissa le norme relative al finanziamento comunitario delle spese risultanti dall'esecuzione della convenzione sull'aiuto alimentare del 1971 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese risultanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (2),

sentito il parere del comitato del FEAOG,

considerando che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 249/77 della Commissione, del 2 febbraio 1977, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2681/74 (3), la Repubblica federale di Germania ha trasmesso alla Commissione i documenti giustificativi necessari per la liquidazione dei conti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 249/77, possono essere finanziati soltanto i quantitativi netti presi in consegna dal destinatario dell'aiuto nel punto di consegna previsto dalla regolamentazione comunitaria;

considerando che il finanziamento si effettua in base alle disposizioni dei regolamenti di mobilitazione per ciascuna azione secondo le norme applicabili;

considerando che è necessario formulare una riserva di liquidazione per tutte le azioni di aiuto il cui prodotto proviene da scorte d'intervento a causa di taluni esami complementari che dovranno essere effettuati in merito alle spese di uscita dal magazzino,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I conti dei servizi ed organismi autorizzati dalla Repubblica federale di Germania al pagamento delle spese per l'esercizio 1977, relative all'aiuto alimentare in prodotti agricoli, sono liquidati secondo quanto indicato in allegato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 180 dell'8. 8. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.
(3) GU n. L 34 del 5. 2. 1977, pag. 21.

ALLEGATO

Liquidazione dei conti dei servizi ed organismi autorizzati dalla Repubblica federale di Germania a pagare le spese risultanti da azioni di aiuto alimentare in prodotti agricoli

(in marchi tedeschi)

1.	Disponibilità dopo liquidazione dei conti dell'esercizio 1976:	38 367 415,33
2.	Anticipi decisi per le azioni di aiuto alimentare nell'esercizio 1977:	194 199 600,00
3.	Totale a copertura delle spese dell'esercizio 1977:	232 567 015,33
4.	Spese effettuate per l'esercizio 1977 e riconosciute a carico del capitolo 92: spese di aiuto alimentare del bilancio generale delle Comunità europee:	205 190 590,45
5.	Disponibilità dopo liquidazione dei conti dell'esercizio 1977:	27 376 424,88

6. Viene formulata una riserva di liquidazione per tutte le azioni di aiuto il cui prodotto proviene da scorte d'intervento a causa di taluni esami complementari che dovranno essere effettuati in merito alle spese di uscita dal magazzino.